

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - DEFINIZIONI

ART. 1-OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, relative alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e custodia delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, custodia, manutenzione, gestione e vigilanza dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura, sulla cremazione delle salme ed in generale su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Mortuaria nell'ambito del territorio comunale, ad integrazione di quanto stabilito dalle disposizioni contenute:

- a) nel R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) - titolo VI;
- b) nel D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 (Regolamento di Stato Civile);
- c) nel D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
- d) nella Legge n. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- e) nella Legge Regionale del Veneto n. 18/2010 (Norme in materia funeraria);
- f) nella Legge n. 26/2001 del 28.02.2001;
- g) nel Dpr n. 254 del 15.07.2003;
- h) nel Dpr del 24.02.2004 (affidamento urna cineraria);
- i) nonché nelle altre norme previste in materia.

Il presente Regolamento è emanato in conformità alle disposizioni contenute nelle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 (pubblicata nella G.U. n. 158 dell'08 Luglio 1993) e n. 10 del 31/07/1998, nonché in osservanza alle disposizioni applicative emanate con DGRV n. 1807 del 08.11.2011, n. 433 del 10.04.2014 e n. 982 del 17.06.2014.

Ai fini del presente Regolamento:

- per "cadavere" si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale;
- per "resti mortali" si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;
- per "trasporto funebre" si intende ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione;
- per "feretro" si intende la salma chiusa in cassa e destinata alla sepoltura o cremazione;
- per "Regolamento Nazionale" si intende il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285

Il presente Regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

ART. 2 - COMPETENZE

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria locale, con l'ausilio dei servizi dell'Azienda Ulss.

La responsabilità della manutenzione dei cimiteri spetta all'Ufficio Tecnico Comunale; quella inerente all'ordine ed alla vigilanza spetta al Sindaco che la esercita attraverso gli uffici comunali.

La vigilanza ed il controllo sull'intero servizio e strutture cimiteriali, per quanto attiene agli aspetti sanitari, spetta all'Ulss.

Gli uffici comunali e i soggetti privati, ai quali il presente Regolamento affida compiti e servizi

inerenti il decesso e la sepoltura di persone, operano secondo i criteri della buona amministrazione e nel rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da colui per il quale si provvede alle esequie.

I servizi inerenti la Polizia Mortuaria possono essere effettuati attraverso le forme di gestione individuate dall'art. 113, lettera a) o lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, cioè in economia o in concessione a terzi, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Ulss.

L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri; vendita di casse ed altri articoli funebri, ad esclusione dei prodotti lapidei; preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre; trattamenti di tanatocosmesi; recupero di cadaveri, su disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

Lo svolgimento dell'attività funebre è consentito ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali di cui alla legge regionale n. 18/2010 e alle relative disposizioni attuative ed è autorizzato dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente.

E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre, che si svolge di regola unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, di strutture obitoriali e di cimiteri.

L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Art. 3 - DICHIARAZIONE DI MORTE

La dichiarazione di morte è fatta non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore, o chi ne è delegato dalla relativa Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte nel termine di 24 ore all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 4 - DENUNCIA DELLA CAUSA DELLA MORTE

In base alla lettera a) dell'art. 103 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934 tutti gli esercenti la professione di medico (compresi gli incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico) devono, in ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, secondo la loro conoscenza, ne è stata la causa, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'ISTAT. Tale scheda ha finalità puramente sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 15 ore dal decesso ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. Leggi Sanitarie (denuncia di malattia infettiva).

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di

morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'Ufficiale dello Stato Civile, completata la mensile compilazione delle schede di morte, ne invierà copia all'Ulss. Gli originali delle schede, invece, dovranno essere trasmessi all'Istat.

Art. 5 – ACCERTAMENTO DELLA MORTE

Alla denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, deve seguire l'accertamento di morte a cura del medico necroscopo, le cui funzioni sono esercitate da un medico nominato dal coordinatore sanitario dell'Azienda Ulss, da cui dipende e a cui riferisce nell'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 c.p. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 74 del regolamento di Stato Civile. La visita del medico necroscopo è effettuata entro 36 ore e non prima di 8 ore dalla constatazione del decesso

CAPO III

PERIODO D'OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art. 6 - DURATA DEL PERIODO

Nessuna salma può essere chiusa in cassa, né essere sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata, cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte, anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

ART. 7 - PROTRAZIONE DELLA DURATA DEL PERIODO

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 8 - RIDUZIONE DELLA DURATA DEL PERIODO

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o la salma presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico competente designato dall'U.L.S.S. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 9 – MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico competente dell'Ulss adotta le misure cautelative necessarie. Il mantenimento in osservazione di salme di persone a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ulss competente.

Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, siti anche in Comune diverso.

L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

In caso di trasferimento, durante il periodo di osservazione, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

CAPO IV - DISPOSIZIONI PER SEPOLTURA

Art. 10 - RINVENIMENTI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Ulss competente.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Ulss incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, quindi comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, affinché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

Le parti della salma od i resti mortali, se è noto a chi appartenevano, devono essere seppelliti nella tomba con la salma di cui facevano parte, sempre che ciò sia conveniente ed operativamente possibile; diversamente, essi vengono inumati e se sono scheletrizzati, sono depositi nell'ossario comune.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile, in carta semplice e senza spesa.

Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo che ha accertato l'avvenuto decesso e che attesta che esso non è, presumibilmente, dovuto a causa delittuosa, una volta trascorso il periodo di osservazione della salma, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà la sepoltura.

Di regola, l'Ufficiale dello Stato Civile non può accordare l'autorizzazione se non siano trascorse 24 ore dalla morte e solo dopo che egli si sia accertato della morte medesima per mezzo del medico necroscopo, il quale deve redigere un certificato della visita fatta.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti della salma e resti mortali di cui all'articolo precedente.

ART. 12 - NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Nel dubbio che un decesso sia avvenuto per causa delittuosa, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, l'Ufficiale dello Stato Civile o il Sindaco qualora rilevi indizio di morte dipendente da reato, devono farne immediata denuncia al Procuratore della Repubblica, dando, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

ART. 13 - NATI MORTI

Per i nati morti si seguono le disposizioni degli articoli precedenti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

ART. 14 - PRODOTTI ABORTIVI

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ulss.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere seppelliti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Ulss, accompagnata da

certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.

CAPO V DEPOSITO D'OSSERVAZIONE, CAMERA MORTUARIA, OBITORIO

ART. 15 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Salvo il disposto dell'art. 12, primo comma, del Regolamento Nazionale, le salme delle persone morte in abitazioni private sono tenute in osservazione nelle abitazioni stesse. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, deve essere assicurata dai familiari del defunto o da chi ha in uso l'abitazione.

I Comuni debbono disporre, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 16 del presente regolamento, di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 16 –OBITORI

Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 13 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n. 285) – funzioni obitoriali:

- a) osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Il locale destinato a deposito di osservazione coincide con l'obitorio, per il Comune, essendo la popolazione comunale inferiore a 5.000 abitanti.

In ossequio alla Legge Regionale n.18/2010 "Norme in materia funeraria", si prevede che il Comune possa istituire il deposito di osservazione e l'obitorio "unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi" assicurando i servizi di cui al capo V del presente Regolamento anche mediante forme di convenzionamento tra l'Amministrazione Comunale e l'Azienda Ulss o altre strutture sanitarie, al fine di regolamentare il servizio di accoglimento, preparazione e custodia delle salme presso le strutture ospedaliere territoriali.

ART. 17 - CAMERE MORTUARIE

Le camere mortuarie hanno la funzione di consentire l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e devono essere conformi ai requisiti prescritti dall'art.65 del D.P.R. n. 285/1990, nonché allestite con arredi idonei alla deposizione dei feretri.

ART. 18 - PRESENZE NEI LOCALI

I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere le salme di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16. Nei locali di cui agli artt.15, 16 e 17 è vietata la presenza di persone estranee.

ART. 19- AUTORIZZAZIONE AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Le autopsie ed i trattamenti conservativi delle salme vengono svolti a norma degli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 285/1990. L'imbalsamazione deve essere autorizzata dal Sindaco.

CAPO VI - FERETRI

ART. 20 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche indicate nel successivo art. 22.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della Ulss darà le necessarie disposizioni allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 21 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

La chiusura del feretro è fatta direttamente dall'addetto al trasporto funebre il quale provvede alla verifica dell'identità del defunto e della regolarità del confezionamento del feretro in relazione al tipo di trasporto o al tipo di sepoltura cui è destinato.

All'atto della chiusura del feretro l'addetto al trasporto dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, redigendo apposito verbale di chiusura di feretro.

L'Azienda Ulss esercita la necessaria vigilanza e controllo in caso di decesso dovuto a malattie infettive - diffuse. Quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, per esigenze di tutela della salute pubblica, il trattamento antiputrefattivo viene effettuato dall'impresa funebre che provvede al trasporto e confezionamento del feretro.

ART. 22 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, ed in ogni caso dovranno essere conformi alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo è autorizzato l'uso, in ambito nazionale, del materiale denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

1. Per l'inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc). I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002. La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

- I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 10 anni, potranno essere inumati se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 DPR 285/90).

2. Per la tumulazione:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti (art. 30, 31 DPR 285/90)

- Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto, nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del DPR 285/90.

- Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km, è sufficiente il feretro di legno con spessore delle valvole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 DPR

285/90.

3. Per la **cremazione**:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc). I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002. L'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

- La salma deve essere chiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche previste dal DPR 285/90, laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso.

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km dal Comune di decesso o con idonea barriera interna biodegradabile, riconosciuta idonea dal Ministero della Sanità.

Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 DPR 285/90).

Qualora una salma, già sepolta, previa autorizzazione, venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della Ulss che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).

Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Sia la cassa di legno, sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione.

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, nonché alle norme del DPR 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite

CAPO VII

CASA FUNERARIA – SALA DEL COMMiato

ARTICOLO 23 – ISTITUZIONE CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato

All'interno del territorio comunale potranno essere istituite ai sensi degli art. 16 e 17 della Legge Regionale Veneto n. 18/2010 e con le modalità e i requisiti previsti dalla DRG Veneto n. 982/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni case funerarie e sale del commiato. La loro ubicazione dovrà essere compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e le condizioni di esercizio e di utilizzo dovranno essere specificatamente definite.

ARTICOLO 24 – CASA FUNERARIA

La casa funeraria è la struttura destinata allo svolgimento delle seguenti funzioni: osservazione della salma; trattamento conservativo; trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi; custodia ed esposizione della salma; attività proprie della sala del commiato.

La gestione della casa funeraria è consentita ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre ed è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune, nonché all'accertamento dell'idoneità dei locali e dei relativi requisiti igienico-sanitari da parte del competente Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss. La struttura deve essere ad almeno 50 metri dalle strutture sanitarie, dai cimiteri e dai crematori priva di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente, avere destinazione d'uso individuata dalla pianificazione territoriale esistente e deve disporre di locali, di norma ubicati

al piano terra, distinti e separati per le diverse attività di accoglimento, osservazione, preparazione, custodia, trattamento ed esposizione della salma, celebrazione del commiato, disporre degli ulteriori locali previsti dalla legge, fra i quali servizi igienici (anche accessibili ai portatori di handicap) e spogliatoi per il personale e di ogni altro requisito strutturale e di arredo (illuminazione, aerazione, altezza, impianto di illuminazione di emergenza; pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili; condizionamento ambientale, umidità relativa e ricambi aria/ora) previsto dalla DRG Veneto n. 982 del 17/06/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, a cui integralmente si rimanda. Devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria e messe a disposizione degli utenti.

ARTICOLO 25 – SALA DEL COMMiato

La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Per feretro si intende la salma chiusa in cassa e destinata alla sepoltura o cremazione.

La sala deve essere a distanza non inferiore a metri 50 dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.

La gestione della struttura può essere svolta da soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria, previa comunicazione da presentare al Comune nelle forme di legge. La gestione è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune, nonché all'accertamento dell'idoneità dei locali e dei relativi requisiti igienico-sanitari da parte del competente Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS.

La struttura deve avere destinazione d'uso individuata dalla pianificazione territoriale esistente e rispondere ai requisiti previsti e disciplinati dalla DRG Veneto n. 982 del 17/06/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, a cui integralmente si rimanda.

Non costituisce "sala del commiato" il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di onoranze speciali.

CAPO VIII

TRASPORTO DELLE SALME E CELEBRAZIONI

Art. 26 - TRASPORTO DI SALME

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi in materia di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione o all'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il trasferimento di cadaveri durante il periodo di osservazione non costituisce trasporto funebre.

Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico che rientra tra le prestazioni comprese nell'attività funebre ed è disciplinato dal D.P.R. n. 285/1990 e dalle vigenti disposizioni regionali di igiene e di Polizia Mortuaria.

L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 658 del Codice Penale. L'ULSS esercita i controlli di propria competenza sugli aspetti igienico – sanitari relativi al trasporto di salme.

ART. 27 - NORME GENERALI PER IL TRASPORTO

I trasporti funebri sono svolti con i mezzi a ciò destinati di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990 e i cui requisiti sono stabiliti ai sensi dell'art. 24 della L.R. Veneto n. 18/2010 e della DRG Veneto n. 982 del 17/06/2014

Il servizio di trasporto funebre è esercitato a parità di condizioni e senza vincoli territoriali dalle imprese in possesso dei requisiti e dalle autorizzazioni previste dalle norme di legge. L'impresa

funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 28 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE

Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV della legge regionale n. 18/2010.

In ogni trasporto, sia all'interno del Comune sia da Comune a Comune e da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato obbligatoriamente dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, nonché dagli eventuali altri documenti necessari in relazione alla sua destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà al personale addetto al Cimitero il feretro e i documenti, ai quali sarà allegato il verbale di chiusura del feretro di cui all'art. 21.

L'addetto al ricevimento del feretro deve controllare la regolarità dei documenti di trasporto e seppellimento e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o comunque competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 396/2000, rilasciato in carta semplice.

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Comune. Quando sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, va data comunicazione anche a questi Comuni.

Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre con particolare riguardo a orari di svolgimento dei servizi e di arrivo al cimitero, giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi, luoghi per la sosta dei veicoli funebri in transito.

ART. 29 - GESTIONE DIRETTA

Qualora il Comune intendesse istituire un servizio di trasporto funebre con gestione diretta, dovranno essere osservate le disposizioni di cui agli artt. 16 e 19 del Regolamento Nazionale.

ART. 30 - RITI RELIGIOSI E CIVILI

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali, di cui all'articolo precedente. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

ART. 31 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, siti anche in Comune diverso.

L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
I trasferimenti di salme per autopsie e per consegna agli istituti di studio sono eseguiti con le modalità di cui al comma 1.

ART. 32 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati, nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e dalla L.R. 18/2010.

ART. 33 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 della Legge Regionale 18/2010 l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione e alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente il certificato di morte.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Il trasporto di cadavere per la cremazione e il trasporto delle relative ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 34 - PERCORSO DEL CORTEO

I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo dove è stato chiuso il feretro al cimitero o ad altra destinazione designata. Sono consentite le soste presso l'abitazione del defunto, ove il feretro può restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi sia il parere contrario del medico competente dell'Ulss, nonché presso il luogo ove si svolge la cerimonia funebre. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere effettuata durante il percorso.

I cortei funebri non possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 35 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme all'estero o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

I cadaveri devono essere accompagnati dal **Passaporto Mortuario** previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

Per il trasporto di salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute (certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30; altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate). L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al Sindaco del Comune, dove la salma è diretta.

Il Comune, dove è diretto il cadavere, concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Per l'estradizione, l'interessato deve inoltrare apposita domanda corredata dal nulla osta per l'introduzione dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta e dal certificato dell'unità sanitaria locale, attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del Regolamento nazionale, nonché dagli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto.

Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ULSS.

Il decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano, agli effetti del presente Regolamento.

ART. 36 - TRASPORTO DI SALME DESTINATE ALLO STUDIO

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, di salme destinate all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 37 - TRASPORTO DI RESTI MORTALI E CENERI

Il trasporto di resti mortali o di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. I resti mortali devono essere raccolti in cassetta di zinco saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Le ceneri devono essere contenute in un'urna cineraria conforme alla normativa vigente con dimensioni tali da essere contenute nei colombari/ossari esistenti.

Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

ART. 38 ONERI RELATIVI AL TRASPORTO FUNEBRE

Il trasporto delle salme è a carico dei familiari, conviventi od eredi. La spesa per il recupero della salma in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato su chiamata della pubblica autorità, è a carico dei familiari, conviventi od eredi.

Il Comune assume l'onere delle spese di trasporto delle salme solo nei casi di persone non abbienti od in totale stato di abbandono nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.

ART. 39 - CELEBRAZIONI

Le celebrazioni con rito cattolico o con rito di altre confessioni riconosciute dallo Stato Italiano, vengono svolte nei rispettivi luoghi di culto. Celebrazioni diverse da quelle del precedente comma possono essere svolte nei luoghi richiesti, previa autorizzazione del Sindaco o di altra Autorità di Pubblica Sicurezza competente.

CAPO IX CREMAZIONE, REGISTRO E DISPERSIONE DELLE CENERI
--

ART. 40 - REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONI

E' istituito il Registro Comunale per la Cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Servizi Demografici, su modello adottato dall'ufficio medesimo.

Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

I cittadini residenti potranno quindi richiedere l'iscrizione nel Registro utilizzando apposito modulo di richiesta in cui essi dovranno specificare per iscritto, ed eventualmente documentare, la modalità di espressione della volontà ad essere cremati.

La manifestazione della volontà della cremazione può contestualmente recare la volontà alla dispersione e l'indicazione del luogo ove questa dovrà essere effettuata o all'affidamento dell'urna cineraria.

L'annotazione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, ma ha la funzione di pubblicità *post mortem* della volontà espressa nelle forme previste dalla legge.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo viene adottato dall'Ufficio preposto apposito modello come previsto dall'art. 48, comma 3 Legge Regionale n. 18/2010. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C., ivi comprese le generalità dell'esecutore testamentario. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, se all'interno della Regione Veneto, può avvenire d'ufficio, qualora non provveda l'interessato.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 6.

ART. 41 –RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale n. 18/2010, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, a richiesta dei familiari, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare previa presentazione dei seguenti documenti:

- a) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- b) in caso di morte improvvisa e sospetta, nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, salvo che venga presentata una dichiarazione autografa del defunto in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;
- d) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla

dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
Compete al Comune di Costa di Rovigo autorizzare, ai sensi dell'art. 79 del DPR 285/1990, la cremazione delle persone decedute nel territorio comunale o qui sepolte.

ART. 42 – CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri possono essere conservate:

- a) **in forma indistinta previo conferimento nel cinerario comune** presso il cimitero comunale;
- b) in forma distinta in apposita urna sigillata, che può essere:
 - **tumulata all'interno del cimitero comunale** nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private, oppure già in concessione la cui durata è prestabilita dalla concessione in essere.

A richiesta del familiare avente titolo sul defunto, l'urna può essere tumulata in cella per ossario o cinerario con nuova concessione oltreché in ossario familiare o nicchia già in concessione.

- **inumata in apposita area cimiteriale** destinata a tale scopo, con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo previsto di 5 anni. Le fosse per l'inumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a 40 cm, con obbligo di uno strato minimo di terreno di cm.30 tra l'urna e il piano campagna del campo. La fossa di inumazione di urne cinerarie è individuale e deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, nonché un identificativo numerico di fila e fossa.

- **consegnata al soggetto affidatario** come di seguito disciplinato, **per la sua custodia**, individuato tra il coniuge o, in difetto, tra i familiari aventi titolo, in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dal C.C. artt. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo;

- consegnata per la conservazione, nel rispetto della volontà della persona defunta, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

Il **luogo ordinario di conservazione** dell'urna cineraria è stabilito nella residenza o nella sede dell'affidatario, il quale può altresì detenerla anche nel luogo del domicilio sempreché nel territorio comunale. L'urna sigillata dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione o sede, e all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso) applicando apposita targhetta. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da verbale predisposto, redatto in triplice copia, di cui una sarà conservata presso gli ufficio, una presso il cimitero e una consegnata al richiedente.

In ogni caso di affidamento l'ufficio annota nell'apposito Registro delle Cremazioni, le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo come specificato agli art. 48, 49 L.R. n. 18/2010.

Nel caso di **trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione**, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario può **rinunciare a detenere l'urna**, rendendone comunicazione scritta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, che ne prende nota nell'apposito Registro. In questo caso l'urna sarà conferita nei cimiteri comunali a cura del soggetto rinunciatario.

- apposta sopra altra sepoltura a terra inserita in un manufatto lapideo ancorato in maniera solidale alla lapide copritomba, con sporgenza verticale non superiore a 30 cm dalla stessa, soggiacendo nella durata alla scadenza della sepoltura primaria. Tale fattispecie potrà essere concessa esclusivamente in caso di decisione unanime di tutti gli aventi diritto di entrambi i defunti per un massimo di una sola urna cineraria per sepoltura.

ART. 43 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Le modalità di dispersione delle ceneri sono regolate dalla Legge 130 del 30 marzo 2001 e dalla Legge Regionale del Veneto n. 18 del 4 marzo 2010.

Qualora possa essere ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato

Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri. Nel caso di persone che abbiano espresso la volontà di dispersione delle loro ceneri nel territorio del Comune di Costa di Rovigo autorizzate alla cremazione dall'Ufficiale di Stato Civile di altri Comuni, il relativo nullaosta è di competenza del Comune di Costa di Rovigo con le modalità previste dall'art. 46 comma 4 del presente Regolamento.

La dispersione delle ceneri deve avvenire sulla base della volontà scritta del defunto contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta, certificata dal legale rappresentante, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dall'unanimità di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Nel caso di minori e interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:

- a) l'indicazione del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge e come descritto nel comma precedente;
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- c) l'indicazione della persona incaricata di eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
- d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.

La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune

Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire, al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", ed è altresì vietata in edifici o in altri luoghi chiusi, così come è vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

Nel territorio comunale **la dispersione è consentita:**

- a) **nell'apposita area istituita all'interno del cimitero**, in una delle seguenti modalità:
 - per interramento dell'intera urna cineraria costruita in materiale biodegradabile;
 - per aspersione sul terreno;
 - per interramento delle ceneri;
- b) **in aree pubbliche o in aree naturali**, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi; è consentito comunque interrarvi l'intera urna, purché di materiale biodegradabile.
- c) **in aree private**. In tal caso, è necessario allegare l'assenso scritto dei proprietari alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire compensi o altra utilità per l'assenso alla dispersione.

Viene demandata alla Giunta Comunale l'individuazione e l'ubicazione delle aree pubbliche e/o naturali idonee alla dispersione.

Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al custode del cimitero.

Le ceneri già collocate nel cimitero di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

ART. 44 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DELLE CENERI

L'affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione delle ceneri dei defunti viene concesso previa la presentazione della relativa domanda da parte della persona che chiede l'affidamento e la verifica, da parte degli uffici comunali, della presenza di una volontà espressa del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi.

E' consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli indicati nel punto precedente, previo consenso scritto degli aventi diritto.

La richiesta deve indicare:

- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria, con consenso espresso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - ❖ a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - ❖ a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - ❖ a trasferire l'urna presso il Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

La procedura per il rilascio del nullaosta alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone autorizzate dall'Ufficiale di Stato civile di altri Comuni, prevede la presentazione, da parte del soggetto preposto alla dispersione, dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, oltre che di apposita istanza contenente i dati anagrafici e residenza del richiedente e copia del documento identificativo. Qualora il luogo di dispersione non sia indicato dal defunto, presentazione di dichiarazione d'intento, espressa dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, del luogo ove disperdere le ceneri.

In caso di disaccordo dei parenti sul luogo di dispersione e in caso di luogo non consentito dal presente Regolamento, le ceneri sono disperse nel Cinerario comune.

L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà dal defunto. In ogni caso la consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, saranno impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

E' vietato: l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado; l'affidamento temporaneo; l'affidamento di quota parte delle ceneri.

Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento dell'urna, a seguito di mutate condizioni personali e/o familiari, dovrà conferire le ceneri al cinerario comune o provvedere alla tumulazione in cimitero.

In caso di decesso dell'affidatario, l'avente titolo che intende prendere in carico l'urna dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio Servizi Demografici del Comune di residenza del primo affidatario e contestualmente dovrà presentare una nuova richiesta di autorizzazione all'affidamento, ovvero potrà conferire al cinerario comune o provvedere alla sua tumulazione in cimitero.

Competente per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri e relativa custodia è l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Costa di Rovigo.

ART. 45 – URNE CINERARIE

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione, tumulazione o dispersione.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e deve riportare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, nonché delle date di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o l'affidamento.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune di decesso. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'affidatario, oppure consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ART. 46 - TARIFFE

Le tariffe per la dispersione delle ceneri e conservazione delle stesse sono definite con atto di Giunta Comunale. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'ANCI, la Confservizi, nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci. In tutti gli altri casi, i parenti più prossimi del defunto, individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, sono tenuti al pagamento della tariffa per la cremazione come sopra stabilita. Sarà inoltre possibile la rivalsa sull'eventuale patrimonio del defunto.

Art. 47 – REGISTRAZIONI

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore

testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nell'apposito registro di cui all'art. 42, saranno annotati: numero progressivo e data; cognome, nome e dati anagrafici del defunto; modalità di espressione della volontà; eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte; cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna; cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro.

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata deve essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è altresì istituito apposito sistema di registrazione riportante i dati anagrafici (e ogni ulteriore informazione utile allo scopo) del defunto le cui ceneri siano state disperse nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del cimitero, ovvero conferite nel cinerario comunale, oppure siano state affidate per la conservazione a domicilio.

CAPO X ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO
--

Art. 48 –CIMITERO: DISPOSIZIONI GENERALI

A norma dell'art. 337 del T.U. Leggi Sanitarie, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

Il Comune di Costa di Rovigo provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale, approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero, sito in Via Matteotti nel cui interno sono individuate:

- campi comuni ad inumazione ordinaria;
- tumulazioni individuali (loculi per la tumulazione di feretri);
- tumulazioni per famiglie o collettività (tombe o cappelle di famiglia)
- celle per la conservazione di cassette ossario e/o per la conservazione di urne cinerarie;
- ossario comune ove raccogliere le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni nel caso non siano richieste dai familiari per altre collocazioni;
- cinerario comune ove raccogliere e conservare le ceneri nel caso non siano richieste dai familiari per altre collocazioni;
- area per la dispersione delle ceneri
- aree da concedere per la realizzazione di manufatti (tombe di famiglia) da parte di privati.

E' individuata la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del Testo Unico sopra citato, in quanto il cimitero risulta isolato dall'abitato, pur considerando in ossequio alla normativa regionale la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori, la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti, la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto previste dall'art. 338 del T.U. leggi sanitarie.

Il cimitero, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990, è dotato di una planimetria in scala.

I progetti di ampliamento e ristrutturazione del Cimitero sono sottoposti al parere preliminare dei competenti servizi dell'ULSS.

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Nel cimitero deve essere assicurato il servizio di custodia. Il servizio è svolto dal Comune direttamente, tramite il custode-necroforo oppure dato in concessione od in appalto all'esterno.

Dal venti ottobre al cinque novembre di ogni anno vengono sospesi i lavori in corso d'esecuzione per conto di privati ed è vietata l'introduzione di materiali. Le imprese devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco. La posa di lapidi e le iscrizioni sono consentite fino al ventotto ottobre.

Art. 49- OSSARIO COMUNE

L'ossario comune è un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione e costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

È altresì destinato agli altri usi previsti dal presente Regolamento, nonché al conferimento di ossa a seguito di disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità Comunale o Giudiziaria.

ART. 50 - CINERARIO COMUNE

Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione e agli altri usi previsti dal presente Regolamento

ART. 51 - REPARTI PER ACATTOLICI O PER COMUNITÀ STRANIERE

Il piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990 può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di salme di persone professanti in vita un culto diverso da quello cattolico a norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990.

La disciplina delle sepolture per le salme di persone in vita professanti un culto diverso da quello cattolico, od appartenenti a comunità straniere di cui ai precedenti commi, viene fissata da apposito protocollo d'intesa tra l'Amministrazione, rappresentata dal Sindaco, ed i rappresentanti dei singoli culti o delle diverse comunità straniere. Il protocollo viene approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 52 - AVENTI TITOLO ALLA SEPOLTURA

Nel cimitero devono essere ricevuti, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Il Comune può disporre la sepoltura nel cimitero comunale di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri in deroga al comma precedente qualora vi sia sufficiente capacità ricettiva.

ART. 53 - PERMESSO ALLA SEPOLTURA

Nessun defunto può essere seppellito nel cimitero senza il permesso rilasciato dal funzionario incaricato. Il permesso viene ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singolo defunto e depositato agli atti, secondo la prassi.

ART. 54 - ORARI DI APERTURA E DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco, da affiggersi all'ingresso.

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al rilascio di apposito permesso, subordinato alla sussistenza di comprovati motivi.

Le automobili ed in genere qualsiasi veicolo a motore potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.

Pur non essendo ammessa la circolazione di veicoli all'interno del cimitero, il Sindaco può concedere per motivi di salute il permesso di visita con l'uso dell'automobile. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita.

E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;

- b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c) ai minori di 10 anni che non siano accompagnati da persone adulte.
- d) a chiunque, quando vi sono motivi di ordine pubblico, d'igiene, di polizia mortuaria o di disciplina interna.

E' vietato introdurre cani, gatti o altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio; è tuttavia consentito l'accesso ai cani guida per l'accompagnamento di persone cieche.

All'interno del cimitero chiunque è tenuto a mantenere un contegno corrispondente all'austerità del luogo. In caso contrario, coloro che risultino tenere un contegno scorretto od offensivo verso la pietas dei defunti, oppure pronuncino discorsi o frasi offensivi verso il culto professato dai dolenti saranno, a cura del personale addetto al cimitero o alla vigilanza, diffidati dal seguire ed invitati ad uscire, qualora non cessino il loro comportamento. Qualora ne ricorrano i presupposti saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Nel cimitero è vietato ogni comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo, ed in particolare:

- a) scavalcare o calpestare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo i camminamenti tra le fosse, attraverso i viali e lungo i sentieri di cigli delle fosse o delle tombe, e per la via più diretta;
- b) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta, consumare cibi, correre;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- e) danneggiare aiuole, piante od alberi;
- f) disturbare i visitatori in qualsiasi modo ed, in particolare, con l'offerta di servizi o di oggetti o la distribuzione di volantini pubblicitari;
- g) fotografare o filmare operazioni cimiteriali, salvo disposizioni concessive in tal senso emesse dall'Autorità Giudiziaria;
- h) eseguire lavori od iscrizioni senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- i) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- j) prendere fotografie o copie di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- k) eseguire i lavori sulle tombe di privati senza autorizzazione;
- l) svolgere qualsiasi attività commerciale.

I divieti suddetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo diversa autorizzazione in deroga.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle o alle lapidi e qualsivoglia manufatto lapideo.

Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

ART. 55 – IL PERSONALE: COMPITI, OBBLIGHI E DIVIETI

Il custode-necroforo del cimitero:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 56 del presente Regolamento;
- b) redige in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, il registro delle operazioni cimiteriali, vidimato dal Dirigente responsabile o suo incaricato, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sui defunti operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata all'addetto del trasporto di salme, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990;
- e) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in loculi, siano muniti di cassa metallica saldata

- a fuoco;
- f) riceve le salme, resti o ceneri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, deporli nei tumuli o calarli nelle fosse, scavare e riempire le fosse, visitarle frequentemente riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno;
 - g) vigila affinché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari, e non commettano furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze;
 - h) cura l'ordinaria manutenzione di tutte le opere murarie di proprietà comunale;
 - i) esegue i lavori di piccola manutenzione all'interno del cimitero;
 - j) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - k) comunica all'Ufficio Tecnico lo stato di abbandono e palese degrado di loculi e sepolture private che compromettano la sicurezza, l'igiene e il decoro del Cimitero.

Il personale addetto al cimitero svolge tutte le operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, tumulazioni ed inumazioni). Nel caso in cui il servizio venga dato in appalto od in concessione, il responsabile della ditta si coordina con i responsabili di servizio interessati, fermo restando i compiti e le funzioni attribuiti da contratto.

Al personale è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri ed è altresì tenuto ad adottare un comportamento e un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo e dignitoso nei confronti del pubblico; a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza; ad avvertire il Sindaco, di tutte quelle necessità che si dovessero presentare sotto l'aspetto sanitario ed eseguire tempestivamente le eventuali disposizioni impartite dal Sindaco stesso.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO XI INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 56 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per le inumazioni e per le tumulazioni si devono osservare le norme previste dal Regolamento Nazionale e quelle contemplate dal presente Regolamento.

Le inumazioni e le tumulazioni seguono immediatamente l'arrivo dei feretri al Cimitero.

La sepoltura nei campi destinati alle inumazioni deve essere effettuata di regola iniziando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità ed in ordine progressivo. E' data facoltà ai privati di chiedere deroga all'assegnazione, fatta eccezione per la possibilità d'inumare un defunto recente in una fossa del riquadro in uso, la quale risulti essere attigua a quella di un suo familiare.

Per l'inumazione delle salme di fanciulli d'età inferiore ai dieci anni si deve utilizzare un riquadro distinto.

I deceduti recenti vanno seppelliti in riquadri distinti da quelli usati per l'inumazione delle salme estumulate, rinvenute indecomposte; si fa eccezione per le salme dei fanciulli d'età inferiore ai dieci anni rinvenute indecomposte, le quali devono essere inumate nel riquadro corrente riservato ai fanciulli.

Ogni fossa deve essere contrassegnata da un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione, su targhetta in materiale indeformabile, del nome, cognome e della data di nascita e di morte e sulla quale potrà essere collocata la fotografia del defunto ed eventuali altre diciture (previa approvazione del Comune).

Ciascuna fossa deve essere scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero. Dopo che vi è stato deposto il feretro, essa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazione delle salme di persone d'oltre dieci anni d'età devono avere, nella loro parte più profonda (a m. 2), la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per le salme dei fanciulli d'età inferiore ai dieci anni devono avere, nella parte più profonda (a m. 2), la lunghezza di m. 1,50, la larghezza di m. 0,50, e devono distare tra loro almeno m. 0,50 da ogni lato.

I camminamenti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e devono essere ricavati dalla fascia di terreno che separa fossa da fossa.

Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

Le urne cinerarie possono essere interrare per la durata di dieci anni, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori e corone, e coltivare piccole aiuole, purché le piante, con le radici o con i rami, non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci, monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, previa l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico. Tali opere, trascorso il periodo previsto per la completa scheletrizzazione delle salme, vengono rimosse in occasione delle esumazioni ordinarie, salvo che il titolare dell'autorizzazione alla posa presenti apposita richiesta d'asportazione del manufatto di cui trattasi. L'asportazione dal cimitero dovrà essere completata entro un mese dall'esumazione ordinaria; qualora essa non venisse effettuata entro tale termine, il manufatto verrà smaltito a cura del Comune con onere a carico del titolare dell'autorizzazione alla posa.

Le tumulazioni consistono nella sepoltura in manufatto, comunque denominato, tale da escludere il contatto diretto del feretro o della cassetta con la nuda terra.

Tutte le sepolture a sistema di tumulazione sono date in concessione.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei tumuli, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990.

In attesa della costruzione del cinerario comune, le ceneri dei defunti di cui sia chiesta la dispersione sono collocate provvisoriamente in apposita cella ossario, con onere a carico del

Comune. In attesa della costruzione delle nicchie cinerarie, sono utilizzate le celle ossario, fermi restando il canone e la durata stabilita per la concessione delle nicchie cinerarie.

ART. 57 –TUMULAZIONI PROVVISORIE

A richiesta dei familiari dei defunti, il feretro è provvisoriamente deposto:

- a) in loculo di proprietà comunale, previo pagamento del canone eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale;
- b) in loculo privato previo rilascio del consenso scritto del concessionario o eventuali eredi;
- c) in sepoltura privata collettiva, previo consenso scritto del proprietario o eventuali eredi.

La tumulazione provvisoria è consentita su richiesta:

- di chi deve effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private;
- qualora sia esaurita la capienza del sepolcro individuale o collettivo di destinazione della salma.

ART. 58 – DECORAZIONI DELLE LAPIDI E MANUTENZIONE DEGLI ORNAMENTI

Sulle lapidi di chiusura delle sepolture a sistema di tumulazione (loculi, tombe di famiglia, celle ossario, nicchie cinerarie) devono essere indicate, a cura del concessionario, le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte). Può essere applicata una fotografia del defunto. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con il solo cognome originario. In ogni caso devono essere indicate le esatte generalità anagrafiche, eventualmente seguite dal soprannome con cui il defunto era conosciuto. Sulle tombe di famiglia o collettività deve essere indicato anche il cognome della famiglia o la denominazione dell'ente concessionario. Le decorazioni e le eventuali ulteriori iscrizioni devono essere contenute entro i limiti della consuetudine locale vigente. I nomi sulle epigrafi devono essere scritti in caratteri latini, e le date in cifre arabe o romane. Eventuali ulteriori iscrizioni devono essere redatte in lingua italiana o latina; possono essere usate altre lingue ed altri caratteri purché ne sia presentata apposita richiesta nella quale sia dichiarata la traduzione del testo in italiano. E' facoltà del Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, autorizzare altre iscrizioni integrative.

Le lampade votive, le decorazioni e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi, degli ossari, dei cinerari o sulle tombe ad inumazione, possono essere eseguite e poste in opera fatto salvo il decoro del luogo. È vietata comunque la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Sui loculi della prima fila orizzontale in basso è vietato riporre piante, vasi o fiori fuori dagli appositi spazi di cui la lapide sia fornita.

E' onere delle famiglie dei defunti, seppelliti tanto nelle fosse quanto nei tumuli, siano essi privati o meno, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ed ogni altro tipo d'ornamento.

Qualora gli ornamenti venissero a cedere a causa del tempo o delle intemperie, e non potessero più essere rimessi a posto, saranno ritirati dal custode per essere distrutti, sempre che, a seguito d'avviso da parte del Comune, entro un mese dalla data di ricevimento dell'avviso stesso non venissero ritirati o riparati dalle famiglie interessate.

Il Comune ha diritto a far rimuovere le ornamentazioni, anche se provvisorie, ogniqualvolta le giudichi indecorose o comunque in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti o pericolose, anche qualora esse siano collocate sopra sepolture private, le quali risultino abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto sulle stesse.

ART. 59 –INTRODUZIONE DI CASSETTE OSSARIO O URNE CINERARIE IN SEPOLTURE DESTINATE AI FERETRI

E' consentita l'introduzione di cassette ossario o urne cinerarie nelle sepolture private individuali e collettive a sistema di tumulazione (loculi, cappelle o tomba di famiglia), fino all'esaurimento della capienza.

Il concessionario ha l'obbligo di far apporre sulla lapide, a sue spese, nome, cognome, data di

nascita e di morte, relativi a tutti i defunti tumulati nel loculo, si trattino di salme, resti o ceneri. La disciplina sopra descritta si applica anche ai loculi privati.

ART. 60 – ONERI TUMULAZIONE E INUMAZIONE

Tutte le operazioni di sepoltura sono soggette al pagamento di specifici diritti stabiliti dalla Giunta Comunale.

L'inumazione in campo comune è gratuita nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, ai sensi dell'art. 1, comma 7/bis del D.L. n. 392 del 27.12.2000, convertito in L. 28.2.2001, n. 26, fatta salva eventuale rivalsa a carico degli eredi obbligati per legge o sull'eventuale patrimonio del defunto. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione, non comporta comunque la gratuità del trasporto del cadavere, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 285/1990.

CAPO XII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 61 –DEFINIZIONI, CONDIZIONI, DIVIETI

Le **esumazioni** si distinguono in:

- a) **ordinarie**, quando sono eseguite a conclusione del normale periodo di rotazione previsto dall'art. 82 del D.P.R. 285/90;
- b) **straordinarie**, quando sono eseguite prima del normale periodo di rotazione previsto dall'art. 82 del D.P.R. 285/90.

Le **estumulazioni** si considerano:

- a) **ordinarie**, quando sono eseguite d'ufficio su disposizione del Sindaco, alla scadenza della concessione;
- b) **straordinarie**, quando sono richieste dai privati prima della scadenza della concessione o anche dopo tale scadenza ma prima del programma di estumulazione disposto dal Sindaco e quando sono ordinate dall'Autorità Giudiziaria o disposte dal Sindaco prima della scadenza della concessione per motivi non dipendenti dalla volontà dei familiari.

Le esumazioni straordinarie, richieste dai privati, sono, di regola, consentite per la cremazione e per la tumulazione definitiva delle ossa nell'ossario comune, in cella ossario o in sepoltura privata a sistema di tumulazione collettiva o per il trasporto in Cimiteri di altri Comuni, nonché per la tumulazione in loculo.

L'estumulazione straordinaria delle salme, a richiesta dei privati, è di regola consentita per l'inumazione nella fossa di mineralizzazione, ai sensi dell'art. 86 del Regolamento Nazionale, o per il trasporto in altra tomba privata collettiva o in Cimiteri di altri Comuni.

È vietata ogni altra operazione diversa da quelle indicate nei commi precedenti, salvo il caso di espressa autorizzazione del Sindaco concessa per motivi eccezionali.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando trattasi di salme di persone morte di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il medico competente dell'Ulss dichiarerà che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Per le operazioni di esumazione e di estumulazione è redatto apposito verbale con l'elenco degli oggetti di valore eventualmente rinvenuti. Il verbale deve essere sottoscritto anche dai familiari presenti in caso di ritiro di oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Le monete, le pietre preziose ed in genere gli oggetti di valore che siano rinvenuti nel corso delle operazioni sia di estumulazione che di esumazione, devono essere consegnati al funzionario responsabile, il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Tali oggetti dovranno essere restituiti alla famiglia che ne ha titolo di successione, nel caso che questa presenti domanda e sia chiaramente identificata. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti. Qualora non venissero reclamati entro il termine previsto, potranno essere liberamente messi all'asta a favore del Comune.

E' concesso di presenziare alle operazioni d'esumazione o d'estumulazione ai soli familiari dei defunti, oltre alle Autorità pubbliche ed al personale addetto al cimitero.

Per particolari motivi di ordine pubblico, il Sindaco con propria ordinanza può limitare l'accesso ai soli parenti od affini più prossimi del defunto. Il cimitero verrà chiuso per il tempo strettamente necessario all'operazione e di ciò verrà data comunicazione al pubblico con apposito avviso. E' fatta salva ogni altra diversa disposizione impartita dall'Autorità Sanitaria.

ART. 62 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie avvengono seguendo in ordine cronologico i campi ed i riquadri che vennero occupati per primi e sono disciplinate dal Sindaco con ordinanza, con cui sarà resa nota la lista dei defunti di prossima esumazione, la data delle operazioni, che dovrà essere fissata non prima di tre mesi dalla data della medesima ordinanza, nonché il termine entro il quale i familiari degli esumandi potranno disporre sulla futura destinazione dei resti ossei/resti mortali dei congiunti.

Qualora si debba procedere alla liberazione di un intero riquadro, sarà ivi collocato, con anticipo possibilmente di almeno tre mesi, un avviso di prossima esumazione dei defunti riportante l'invito di cui sopra. Tale avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero. Di norma il periodo di affissione dei suddetti avvisi dovrà ricomprendere la ricorrenza dei defunti.

Contestualmente all'ordinanza, gli Uffici comunali preposti, potranno in essere ogni strumento di ricerca e d'informazione utile per avvisare con nota scritta i parenti dei defunti interessati all'esumazione ordinaria. Alla scadenza senza che alcun parente abbia manifestato diversa intenzione, i resti verranno collocati in ossario comune. In caso di disinteresse circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi delle salme esumate, o di irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti; qualora i resti mortali non siano completamente mineralizzati, si procederà d'ufficio alla reinumazione nel medesimo o altro campo, dove permarranno per un periodo di cinque anni.

Nel caso d'incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi potranno, a scelta dei congiunti:

- a) essere inumati nuovamente in apposito campo di mineralizzazione ove potranno permanere per un periodo di almeno di cinque anni;
- b) essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della legge n. 130 del 2001 (coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del cod. civ.).

In caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le urne cinerarie e/o le cassette in zinco contenenti le ossa del defunto, potranno essere tumulate: in cellette ossario o loculi da acquisire in concessione o all'interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile).

Le lapidi, le croci e ogni altro manufatto rimosso nel corso delle operazioni di esumazione che non siano ritirati entro 15 giorni dalla data dell'esumazione, resteranno nella disponibilità del Comune e dallo stesso smaltito. Le spese per concessione di manufatti e per tumulazione resti mortali, sono a carico dei richiedenti.

Art. 63 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Scaduto il termine di concessione, il coniuge od un parente del defunto di grado più prossimo, che in quanto concessionario abbia la disponibilità d'un tumulo, potrà chiedere che i resti mortali siano raccolti in una cassetta di zinco per collocarli in un ossario o loculo di cui abbia disponibilità.

Qualora la salma non sia completamente scheletrizzata, gli aventi titolo possono chiederne la cremazione. Il richiedente deve dichiarare che il coniuge od i parenti del defunto di grado pari al suo non dissentono sulla cremazione. La dichiarazione vale quale liberatoria per il Comune ai fini dell'esecuzione dell'operazione richiesta.

Qualora si accerti l'incompleta scheletrizzazione del cadavere estumulato, si procederà alla successiva inumazione. E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli alla scheletrizzazione. La salma verrà inumata dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la completa scheletrizzazione. Esso rimarrà inumato per almeno cinque anni, o per almeno due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

Il custode provvederà ad annotare sul registro i dati identificativi dei defunti estumulati e poi inumati, nonché l'ubicazione degli stessi nel cimitero

Le medesime disposizioni si applicano per i cadaveri deposti nelle tombe di famiglia.

Nel caso in cui i congiunti non manifestassero interesse o fossero irreperibili, i resti mortali verranno deposti nell'ossario comune, qualora i defunti siano completamente scheletrizzati.

ART. 64 - ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI COATTE

Per necessità dettate da interesse pubblico o forza maggiore, il Comune può disporre l'effettuazione di estumulazioni o di esumazioni coatte.

Nel caso di estumulazione il Comune garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la ricollocazione della salma, dei resti o delle ceneri, in altro tumulo, previo accordo con il concessionario ed in mancanza di tale accordo, il Comune procederà di autorità.

La spesa per l'operazione, nonché quella per la decorazione della nuova lapide, qualora quella vecchia non sia recuperabile, sono a carico del Comune.

Il concessionario non ha a pretendere per l'eventuale differenza tariffaria tra il tumulo originario e quello di destinazione.

Nel caso di esumazione il Comune garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la ricollocazione della salma in un'altra fossa, previo accordo con il coniuge o con i parenti di grado più prossimo ed in mancanza di tale accordo, il Comune procederà di autorità. La spesa è a carico del Comune.

Qualora sulla fossa originaria si trovi posizionata una lapide o croce non più recuperabile, la spesa per l'erezione della nuova lapide o croce è a carico del Comune.

Sia in caso d'estumulazione, che in caso d'esumazione, il coniuge o i parenti di grado più prossimo possono chiedere la cremazione della salma. Il richiedente si assume l'onere della relativa spesa.

ART. 65 - RIDUZIONE DI SALME

E' vietato eseguire operazioni tendenti a ridurre la salma per porla entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocato nella tomba al momento della sepoltura.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sui cadaveri operazioni per le quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 66 –ONERI

Le esumazioni ed estumulazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria sono assicurate gratuitamente. Tutte le altre operazioni sono soggette al pagamento di specifiche tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono soggette, in conformità all'art. 1, comma 7 bis della legge 28.02.2001 n. 26 alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE CIMITERIALE

ART. 67 –DISPOSIZIONI GENERALI

Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del codice civile ha carattere demaniale per cui la

concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Con essa il Comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare od area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo. Tale diritto non è commerciabile né alienabile.

Il concessionario utilizza, con i vincoli del regolamento, la sepoltura particolare o l'area concessa senza alcun diritto alla conservazione delle distanze e della situazione delle opere ed aree attigue, che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare.

La concessione è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e alle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione. La concessione, può essere soggetta:

- a revoca per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente;
- a decadenza nei casi descritti nell'art. seguente, nonché per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, e per inadempimento alle clausole contrattuali;
- a rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura.

ART. 68 – CONCESSIONE IN USO DI MANUFATTI

Il Comune può concedere in uso manufatti costruiti in proprio e precisamente:

- a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie);
- b) sepolture per famiglie, per collettività o istituzioni (tombe, cappelle).

Il rilascio della concessione è regolato da uno schema di contratto-tipo, proceduto dall'istruttoria curata dal responsabile del servizio, secondo le modalità indicate dalla Giunta Comunale.

Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato, rinnovabile, non può essere trasferito a terzi, ma solamente retrocesso al Comune che effettuerà il rimborso relativo al periodo non usufruito, calcolato secondo la formula i cui criteri sono stabiliti dalla Giunta Municipale con proprio atto

La concessione in uso di sepolture di cui al presente articolo e la concessione di aree, sono date in ogni tempo, secondo la disponibilità ed osservando le particolari disposizioni della Giunta Comunale.

Art. 69 - CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE

Possono essere date in concessione aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, nonché per concessione aree.

L'area può essere concessa: ad una singola persona fisica; ad un singolo ente, ordine religioso o fondazione. Non possono essere concesse aree a concessionari (persone fisiche o ad enti) che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

L'area viene assegnata d'ufficio nell'ambito della disponibilità di quelle libere site nel cimitero, seguendo l'ordine numerico dei lotti, senza soluzione di continuità. E' fatta salva la possibilità di scelta da parte del richiedente qualora vi siano lotti di superficie diversa.

Nel caso in cui il concessionario sia una persona fisica, egli trasmette la proprietà della tomba per eredità ai propri legittimi successori.

Il diritto alla sepoltura è irrinunciabile; il Comune, permetterà la sepoltura in dette tombe rispettando l'ordine cronologico delle richieste, a prescindere dal numero dei condomini della medesima tomba.

La costruzione sull'area deve essere eseguita a cura del concessionario, previa presentazione di apposito progetto all'Ufficio Tecnico Comunale, indicante il numero e la tipologia delle sepolture.

Con l'atto di concessione il Comune può imporre al titolare, pena la decadenza della concessione stessa, determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato.

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La concessione di area per inumazione avrà durata decennale, non sarà suscettibile di rinnovo, sarà riservata alla persona indicata nella concessione e sarà soggetta al pagamento di una somma, determinata dalla Giunta Comunale, comprendente il costo dell'area, dell'esecuzione dello scavo e dell'inumazione. Non soggiace a tale disciplina l'inumazione di cui all'art. 62 comma 4 lettera a),

trattandosi di renumazione dovuta alla necessità di consentire la mineralizzazione della salma.

ART. 70 - ASSEGNAZIONE LOCULI ED OSSARI

L'assegnazione dei loculi avviene su prenotazione, a libera scelta dell'utente, mentre quelli riservati dall'amministrazione Comunale per le emergenze, avviene secondo i criteri fissati con atto di Giunta Municipale.

Alla scadenza, il Comune rientrerà in possesso del loculo e se richiesto dai congiunti, i resti mortali verranno depositati in una celletta ossario, altrimenti verranno depositati nell'ossario comune.

L'assegnazione dei posti ossario avverrà su richiesta, in ordine cronologico fino ad esaurimento di ogni singolo settore, seguendo le file con continuità, dall'alto in basso e da sinistra verso destra.

La concessione avrà luogo solo in presenza di resti mortali da collocare.

Il diritto di tumulazione è circoscritto alla sola persona per la quale fu fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

ART. 71 –DURATA E TARIFFE

Le concessioni di cui ai precedenti articoli sono a tempo determinato e, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 285/90, la durata delle concessioni è demandata ad un provvedimento di Giunta Comunale distintamente per le aree ed i manufatti destinati alle sepolture per famiglie, collettività o istituzioni, loculi individuali; loculi-ossario e nicchie cinerarie.

La scadenza delle concessioni è comunicata, con 60 giorni di anticipo, ai concessionari o aventi causa, oppure, se non reperibili, sarà esposta per uguale periodo di 60 giorni all'ingresso del cimitero. Trascorso tale termine il Comune entra nel possesso e nella piena disponibilità dell'area o del manufatto oggetto della concessione.

I loculi dati in concessione perpetua, qualora risultino in stato di abbandono e palese degrado tali da compromettere la sicurezza, l'igiene e il decoro, ritornano nella completa disponibilità del Comune, previa verifica dell'inesistenza degli eredi ai sensi dell'art. 572 c.c. o comunque in presenza del loro comprovato disinteresse previa formale diffida a procedere. La Giunta Comunale dovrà deliberare in merito e si dovranno affiggere per sei mesi avvisi all'Albo Pretorio, sui loculi interessati e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Le concessioni perpetue riferite ad aree concesse per la costruzione di tombe di famiglia prima del DPR 803/75 restano perpetue; quelle diverse, devono intendersi di 99 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Qualora i manufatti con l'insieme dei loculi perpetui, rappresentino interesse monumentale, sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerli.

Le tariffe riguardanti le concessioni di cui al presente Regolamento sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale, comprese quelle da applicarsi in caso di rinnovo della concessione.

ART. 72 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

ART. 73 –OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia sono a carico del privato concessionario. Nel caso di più concessionari della medesima tomba, le spese gravano in solido. E' fatta salva la possibilità dell'assunzione della spesa nei confronti del Comune da parte di uno solo dei concessionari. In particolare, il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenga opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi. Nel caso in cui la sepoltura o parte di essa presenti una statica precaria o si trovi in condizioni indecorose, si sospende la tumulazione, restando il concessionario obbligato all'esecuzione dei lavori occorrenti ed al versamento di un congruo

deposito di garanzia che viene restituito ad opere eseguite od impiegato nell'esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non vi provvede.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, od altre forme di pubblicità. Nel caso di irreperibilità del concessionario viene apposto sulla sepoltura apposito cartello-avviso. Ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza, da notificarsi al concessionario nelle forme e con le modalità di legge.

ART. 74 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI AREE E MANUFATTI

Il concessionario può rinunciare alla concessione di aree, tombe di famiglia, loculi e ossari:

- a) quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) quando non siano state utilizzate per inumazioni o siano libere da salme, resti o ceneri;
- c) quando, in caso di loculo o ossario, i resti siano trasferiti in altre sepolture.

Il Comune, in seguito a rinuncia del concessionario, corrisponderà a questi un importo definito nelle modalità di calcolo con provvedimento di Giunta Comunale. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

In caso di trasferimento di salma prima della scadenza della concessione, il richiedente l'operazione ha l'obbligo di disporre la traslazione anche degli eventuali altri resti mortali o ceneri seppelliti assieme, allegando, solo qualora egli non sia il concessionario, nota di liberatoria di tutti gli aventi titolo (coniuge o parenti del defunto di grado più prossimo).

Il tumulo, liberato interamente da ogni defunto, ritorna nella completa disponibilità del Comune, e vengono a decadere sullo stesso ogni diritto od interesse legittimo del concessionario od avente titolo.

In ogni caso il corrispettivo della concessione utilizzata, nel caso di traslazione in ambito comunale, non potrà essere superiore alla tariffa di concessione della nuova sepoltura prescelta.

Si dà luogo al rimborso o al conguaglio solo dopo che l'interessato ha provveduto a rimettere in ripristino la sepoltura ed a sostituire i chiusini usati con altri di uguale spessore e qualità.

ART. 75 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questi casi, verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni (art. 92, comma 2, D.P.R.285/90) della concessione revocata, un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 76 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando, per inosservanza delle prescrizioni non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, e notificata al concessionario nelle forme e con le modalità di legge e del presente Regolamento.

Pronunciata la decadenza, ove necessari, si procede all'esumazione od alla estumulazione necessaria, con l'osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune. Le salme estumulate, qualora non risultino completamente mineralizzate, sono inumate, previa perforazione del feretro metallico e, successivamente, trascorso il periodo regolamentare vengono traslate nell'ossario comune.

Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 77 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi delle precedenti disposizioni, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

ART. 78 - VOLTURA O INTESTAZIONE AI "CONCESSIONARI DI FATTO"

Nei casi di manufatti per i quali non è reperibile il contratto di concessione ovvero il concessionario legale e che abbiano, però, un "concessionario di fatto" (intendendosi per tale il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo) viene attivata la procedura di voltura a beneficio dei "concessionari di fatto" che prevede:

- a) Pubblicazione per 90 giorni all'Albo pretorio del Comune e sull'ingresso del cimitero comunale dell'elenco dei loculi o delle tombe per i quali si attiva la procedura di voltura ovvero di assegnazione del loculo al concessionario di fatto.
- b) Presa d'atto della Giunta Comunale dell'avvenuta procedura di pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto, qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso.
- c) Stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del "concessionario di fatto".

ART. 79 - MANUFATTI PRIVI DI OGNI RIFERIMENTO

I manufatti privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale, ovvero al "concessionario di fatto", vengono resi pubblici tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, e all'ingresso del cimitero comunale, per la durata di 12 mesi continuativi.

Alla scadenza del termine prefissato i manufatti dei quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

CAPO XIV SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
--

ART. 80 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune assume, con diritto di privativa ai sensi del D. Lgs n. 267/2000, il servizio di illuminazione votiva delle sepolture nel cimitero comunale.

Il servizio di illuminazione votiva sarà gestito in economia ovvero potrà essere dato in concessione a ditta privata. L'eventuale concessione sarà disciplinata da apposito capitolato.

L'impianto di lampada votiva sulla sepoltura è facoltativo. Per ottenere l'utilizzazione del servizio, l'interessato dovrà presentare apposita domanda al Sindaco.

L'accettazione della domanda è subordinata alle possibilità tecniche di esecuzione dell'allacciamento.

Il Comune determina con apposito provvedimento l'ammontare del contributo una tantum di allacciamento e del canone annuale del servizio.

La fruizione del servizio è regolata dalla Giunta Comunale.

L'Amministrazione o chi per essa (in caso di concessione a ditta privata) si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.

L'Amministrazione disporrà di adeguata sorveglianza perché le lampade non rimangano spente, ma, in ogni caso, nessuna responsabilità può derivare all'Amministrazione o a chi per essa per il fatto che le lampade votive rimangono spente per guasti o per qualsiasi altra ragione non ad essa imputabile.

E' fatto divieto agli utenti di sostituire lampade, modificare o manomettere gli impianti, eseguire interventi in generale ed attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica.

CAPO XV SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 81 – CAPPELLE PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO

La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del R. D. n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale e sentito il medico competente dell'U.L.S.S.

Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica. Le istanze devono passare al vaglio dell'Ufficio Tecnico Comunale per gli accertamenti di rito, affinché le costruzioni stesse siano rispondenti ai requisiti di legge.

Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione alla sepoltura, occorre il nulla osta del Dirigente responsabile o suo incaricato, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Il Comune non può imporre tasse di concessione per il seppellimento di defunti nelle cappelle private di cui al presente capo, superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nel cimitero. I relativi importi sono definiti con provvedimento di Giunta Comunale.

ART. 82 - TUMULAZIONE PRIVILEGIATA IN LUOGHI DIVERSI

La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui al precedente articolo, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze o quando è richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta Regionale.

CAPO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 83 - TARIFFE

Le tariffe dei vari servizi cimiteriali e di polizia mortuaria disciplinate dal presente Regolamento sono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, la quale può prevedere l'eventuale loro aggiornamento.

ART. 84 DISPOSIZIONI CAUTELATIVE

Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporto, inumazione, esumazione, traslazione, cremazione, ecc), una concessione (aree, tombe, loculi, nicchie, ecc), una autorizzazione per l'apposizione di lapidi, croci, simboli, ecc., o per la costruzione e/o miglioria di manufatti, si intende agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale si intende e resta estranea all'azione che ne consegue e per le vertenze in materia si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo o non sia intervenuta una sentenza definitiva passata in giudicato.

ART. 85 - SANZIONI APPLICABILI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma delle disposizioni di legge vigenti, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dalla legge.

ART. 86 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore.

ART. 87 - RINVII

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, nel T.U.L.S. n. 1265/1934 e successive modificazioni, nella legge 30 marzo 2001, n. 130 e nella legge regionale 4 marzo 2010 n. 18, nonché in ogni altro testo normativo vigente in materia.